



## Città di Galatina

Provincia di Lecce

**IL SINDACO**

Via Umberto I, 40 (Palazzo Orsini) - 73013 Galatina (LE)

\*\*\*\*\*

### ORDINANZA N. 91/2020

OGGETTO: DPCM 24.10.2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU, Serie Generale, n. 265 del 25.10.2020). **DISPOSIZIONI RELATIVE AI CIMITERI COMUNALI.**

#### IL SINDACO

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19/2020, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**Visto** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**Visto** che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07/10/2020, pubblicata sulla G.U. n. 248, pari data, è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Visto** il DPCM 24 ottobre 2020, il quale all'art. 1, comma 1, prevede che "... Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali...";

**Considerato:**

che, al fine di garantire l'accesso in sicurezza ai cimiteri comunali dei cittadini che vogliono onorare i propri defunti e provvedere al mantenimento del decoro delle sepolture, con rispetto delle misure igienico-sanitarie, nei giorni precedenti e successivi alla commemorazione dei defunti (2 novembre), allo scopo di limitare il più possibile la contemporanea presenza all'interno dei cimiteri di un numero elevato di persone, appare opportuno disporre, per un limitato periodo, dal 29.10.2020 al 05.11.2020, l'apertura dei cimiteri comunali con orario continuato, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 (compreso il giovedì, normalmente giorno di chiusura settimanale), con l'ausilio del personale della Protezione Civile e del Comando di Polizia Locale, che provvederanno a garantire il contingentamento degli ingressi in caso di necessità;

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 1, comma 1, del DPCM 24 ottobre 2020, è fatto obbligo a chiunque "...di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali...";

Tutto quanto sopra premesso,

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra considerato,

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**ORDINA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- Per il periodo **dal 29.10.2020 al 05.11.2020**, l'apertura dei cimiteri comunali con orario continuato, **dalle ore 08:00 alle ore 17:00** (compreso il giovedì, normalmente giorno di chiusura settimanale), con l'ausilio del personale della Protezione Civile e del Comando di Polizia Locale, che provvederanno a garantire il contingentamento degli ingressi in caso di necessità, al fine di consentire l'accesso ai cittadini che vogliono onorare i propri defunti e provvedere al mantenimento del decoro delle sepolture, **con l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine)**;

**AVVERTE**

che la mancata osservanza degli obblighi di protezione anti-Covid di cui alla presente ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

**DISPONE**

la notifica del presente provvedimento:

- Al Segretario Generale, ai Dirigenti dell'Ente, al Comandante di P.M., al Responsabile del Servizio Patrimonio, ai quali, per le rispettive competenze, si demanda l'attuazione ed esecuzione delle disposizioni impartite con la presente;
- al Prefetto della Provincia di Lecce, a mezzo di PEC all'indirizzo: [protocollo.prefle@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefle@pec.interno.it);
- Al Commissariato P.S. di Galatina, a mezzo di PEC all'indirizzo: [comm.galatina.le@pecps.poliziadistato.it](mailto:comm.galatina.le@pecps.poliziadistato.it);
- Al Comando Stazione Carabinieri di Galatina, a mezzo di PEC all'indirizzo: [tle31047@pec.carabinieri.it](mailto:tle31047@pec.carabinieri.it).
- Alla Protezione Civile di Galatina, a mezzo di PEC all'indirizzo: [protezionecivilegalatina@pec.it](mailto:protezionecivilegalatina@pec.it);

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio *on-line*, nonché sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione al pubblico ed ai soggetti interessati, ai quali si intende notificata a mezzo di "pubblici proclami", realizzata con la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione e sull'albo pretorio on-line.

Galatina, 27 ottobre 2020

Il Sindaco  
Marcello P. AMANTE